



**Cofinanziato
dall'Unione europea**

COMMITTENTE:



CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA

COMUNE DI VENEZIA

Città Metropolitana di Venezia

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

Polo Tecnico Ex Carbonifera - v.le Ancona, 63

30174 - MESTRE (VE)

dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

RUP: Arch. Elisabetta Rossato

Supporto al RUP: Arch. Alessandro Borsetti

Arch. Alessandro Scarpa

Dott.ssa Martina Stella Carlon

PROGETTAZIONE

Ing. Andrea Berro



BS progetti S.r.l.

via Roma n. 130

30030 - Pianiga [VE]

t. [+39] 041 5195480

P. IVA 04095420271

www.bs-eng.net

info@pec.bs-eng.net

Ref. progetto ARCHITETTONICO

Arch. Andrea Sartori

Ref. progetto STRUTTURALE

Inq. Gianluca Sartori

COLLABORATORI

Arch. Andrea Renier

Arch. Dario Notarfrancesco

Arch. Carlo R. Didoné

[illegible]

AR/DN	AS	AB	BS	0	8	6	8	2	5
Redatto	Verificato	Approvato	Codice commessa						

ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

SCALA

N. TAVOLA

SC

PFTE	DEFINITIVO AUTORIZZATIVO	ESECUTIVO	AS BUILT
------	-----------------------------	-----------	----------

Repertorio Spec. n. del/2026

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

C.I. 15367 PN – RECUPERO STRUTTURE DEGRADATE PARCO AL-

BANESE E REALIZZAZIONE PUMP TRACK - II LOTTO - CUP:

F74C24000120001 / CIG:

10 Finanziato con fondi Contributi Stato PN Metro Plus.

TRA:

a) **sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa**, nat.... a (.....)

il, codice fiscale n., domiciliato/a, per la carica, presso

la sede della società che ivi rappresenta in qualità di e Legale

15 Rappresentante dell'impresa, C.F. e P.IVA n. come

risulta dal certificato n. dell'Ufficio Registro delle Imprese della

C.C.I.A.A. di estratto in data, che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «appaltatore».

20 Domicilio fiscale dell'Impresa - Via - (....). Co-

dice fiscale e partita I.V.A. n.:

b) **arch./ing./Dott.** _____ che dichiara di in-

tervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'inte-

resse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Diri-

25 gente del Settore _____ dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Tra-
sporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di se-
guito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».
Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

30 **VISTI**

- il Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 07/08/2024,
n. 5;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 75 in data 30/03/2026,
35 depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto
di fattibilità tecnico economica, e con Determinazione Dirigenziale n. ____
del __/__/____ è stato approvato il progetto esecutivo, **per un importo
dei lavori da appaltare di €, oneri fiscali esclusi, di cui
€= per opere a misura oggetto dell'offerta mediante il
40 criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più van-
taggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qua-
lità/prezzo ai sensi dell'art. 108 d.lgs. n. 36/2023 ed €
62.431,38= quali oneri per la sicurezza, -già predeterminati dalla
stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;**
45 - che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno n.
dieci operatori economici ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d) d.lgs. n.
36/2023 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. del
i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico succitato per un im-
porto pari a €.....= (diconsi euro/..) (oneri e fiscali esclusi),

50 di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori, €.....=
(diconsi euro/..) (o.f.e.) non soggette a ribasso, a €.....=
(diconsi euro/..) (o.f.e.) quali costi per la manodopera non
soggetti a ribasso e a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali
oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso,
55 come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%,
sul prezzo a base di negoziazione;
- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata
da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i
60 contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG___ del___.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

65 **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna
70 alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

75 inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi con-
traria eccezione.

80 2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e inva-
riabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la com-
85 binazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti
dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati
dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi
unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso
d'asta offerto dall'aggiudicatario;

90 b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'of-
ferta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono
i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco
dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi
95 dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante
del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità
esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto
all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello
stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al

100 precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e
105 senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

110 1. L'importo contrattuale ammonta ad €= (diconsi Euro/.....) di cui:

a) €= (diconsi Euro/.....) per lavori veri e propri a misura;

b) €= (diconsi Euro/.....) quali oneri per l'attuazione dei
115 piani di sicurezza.

c) €= (diconsi Euro/.....) quali costi della manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

120 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30

125 maggio 2025), secondo i criteri ivi stabiliti,

- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore,

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

130 4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, ammonta ad €(diconsi euro.....) per la categoria, ad €(diconsi euro.....) per la categoria e ad €(diconsi euro.....) per la categoria

135 **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Venezia, Comune di Venezia, presso il luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore Edilizia Comunale Terraferma.

140 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3
145 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui

conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori, come meglio identificati nella documentazione

150 agli atti.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio
155 delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore,

160 previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

165 **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

170 ***OPPURE***

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si

intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 **[op-
pure]** comma 9 *[nel caso di "eventi oggettivamente imprevedibili, per
175 evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la
salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei
casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione
180 europea"]* del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 240
(duecentoquaranta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del ver-
bale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di
consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura
185 parziale.

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa

1. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15
dipendenti e non superiore a 50 : In ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 l'appaltatore si impegna a
190 consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del
contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile
e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assun-
zioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei pas-
saggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità', dell'inter-
195 vento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepen-
sionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta,
nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,*

e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle
200 rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalle **schede**

205 **operative n. 2 e n. 5** incluse nel Capitolato speciale d'appalto, consegnando al Direttore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal
210 rispetto del principio del DNSH.

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene
215 applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali
220 maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

5. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

5. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sarà applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis comma*

245 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

250 **6.** Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine fino ad un importo massimo di € 1.000,00. L'ammontare
255 del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
260

Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente l'importo di €1.000,00
265 come previsto dall'art. 19ter del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.

270 36/2023 s.m.i., tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore,
o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizza-
zione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla
redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del
Codice dei contratti.

275 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare
le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffi-
dare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie di-
280 sposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva
285 prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appalta-
tore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la sta-
zione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,
290 qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e inden-
nizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come
funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione

degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo

295 ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

300 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena

305 e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

310 f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato

315 di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
320 da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante de-
lega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
325 quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appalta-
330 tore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i compo-
nenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici
335 oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i re-
quisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato
340 speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto
previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16
e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 62 del Ca-
345 pitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposi-
zioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato Speciale
d'Appalto.

350 2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria
di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della rela-
tiva lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui
355 all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n.
36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

360 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo re-
stando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del
Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente li-
quidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in
365 base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma
restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti

dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili

370 ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia

375 fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

385 4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

390 b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al me-

desimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

395 5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
400 secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi
405 dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione
410 Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni
415 dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente

440 contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136
od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

445 6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

450

455

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

460

8. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO - Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti finanziari ope-

rati nell'ambito della filiera degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP dell'appalto. L'appaltatore è altresì tenuto a fornire, prima del pagamento del SAL finale, alla Stazione appaltante le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte di ogni ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera degli operatori economici; l'effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta all'appaltatore e l'obbligatoria esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato

o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

490 **Articolo 14. Regolare, gratuita manutenzione**

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio
495 di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

500 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
505 alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

510 1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

515 b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli in-
520 fortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

525 g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva
530 ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministra-
535 zione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista
540 dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti.

Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del
d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte
dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

545 3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del
comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle contro-
versie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia,
restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

550 **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previ-
denza e assistenza.**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri di-
pendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
555 lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contribu-
tivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regola-
menti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavo-
ratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assi-
560 stenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i
dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere

e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

590 2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 595 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

600 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*». 605

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti.

[OVVERO in caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA

610 **in classifica III o superiore:** L'appaltatore risulta essere in possesso

dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]

615 **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 620 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data _____, con nota _____.

[OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. 625 ***white-list***:

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 630 esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____.]

[OVVERO, nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia in sostituzione dell'iscrizione alla ***white-list***, in quanto l'impresa risulta richiedente l'iscrizione ma 635 non ancora iscritta, oppure nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia in quanto l'importo di contratto è superiore alla soglia euro-unitaria, in entrambi i casi solo qualora il contratto sia stipulato in pendenza del ricevimento dell'informazione antimafia sostitutiva:

640 1. *Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.]*

645 **[OVVERO, per i soli contratti PNRR/PNC e fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 14, co. 4-bis, del d.l. n. 13/2023 s.m.i., qualora sia richiesta l'informazione antimafia per contratti di importo maggiore alla soglia euro-unitaria oppure qualora sia richiesta l'informazione antimafia in quanto l'impresa risulta**
650 **essere richiedente l'iscrizione alla White-list:**

1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 2 e 4, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e dell'art. 14, co. 4-bis, del d.l. 23 febbraio 2023, n. 13 s.m.i. in quanto stipulato a
655 *seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, in pendenza del completamento delle verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.]*

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della
660 prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
665 alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica

670 detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in
altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda
la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa
675 revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto,
informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto
680 o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico
dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una
penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto,
salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti
dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e
685 destinate all'attuazione di misure incrementalì della sicurezza
dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla
Prefettura.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco
delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale
690 variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

*[i commi 6, 7 e 8, che seguono, fanno riferimento al previgente
Protocollo di legalità sottoscritto il 17 settembre 2019 e, in
particolare, la clausola tipo n. 8 "Referente di cantiere" di cui
all'Allegato B alla d.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020, applicabile
695 in sostituzione della clausola n. 6 del nuovo Protocollo di legalità
in assenza del software messo a disposizione
dall'Amministrazione regionale, come da nota del 6.11.2025 della
Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia della
Regione Veneto – N.B.: ricordarsi di rinumerare i commi che*

700 ***seguono]***

6. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

[i commi 6, 7, 8, 9 e 10 che seguono, fanno riferimento al nuovo Protocollo di legalità perfezionatori il 9 ottobre 2025 e, in particolare, la clausola tipo n. 6 "Referente di cantiere" applicabile quando sarà predisposto il software messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, come da nota del 6.11.2025 della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia della Regione Veneto: ad oggi non applicabili]

6. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale,

730 *compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato
nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di
Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si
impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del
tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di cantiere" (senza il
735 quale non è consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico,
contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che
a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie
verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di
accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti
740 saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a
disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare
eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di
intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno
essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo
745 di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109
T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel
portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo
da personale addetto appartenente all'appaltatore.*

*7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata
750 indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali
altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile,
nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di
tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del
755 cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.*

*8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie
ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno
identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustificerà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.*

- 760 9. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:
- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
 - in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
- 765 l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
- 770 risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.
10. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il "Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei
- 775 dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
- 780 11. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai
- 785 fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
12. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:
- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e

790 comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
795 l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria,
l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
800 appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente.

14. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
805 contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque
titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle
forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad
assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

15. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
810 stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art.

815 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della
stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

16. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di

820 cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353
825 c.p. e 353-bis c.p.

17. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla
stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei
certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in
particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato
830 stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o
l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

18. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla
stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non
celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che
835 possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento,
sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e
quindi farla presente alla stazione appaltante.

19. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal
Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o
840 risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni
eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo
845 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a
tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale

d'appalto.

2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di
850 infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023
s.m.i.

855 2 *ter*. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in
ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto
conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
860 subappalto a cascata).

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,
commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
865 d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. In applicazione di
quanto prescritto dalla misura C_65 del vigente "PIAO – Allegati alla
870 sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia,
qualora non si proceda al pagamento diretto, l'appaltatore è obbligato a
presentare, prima del pagamento dei SAL, le fatture quietanzate da parte

del subappaltatore. In caso di mancato adempimento, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore. In
875 attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, trova applicazione quanto prescritto all'art. 12*bis*, comma 8, del presente contratto.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione
880 e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4
885 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle
890 categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

8. Nel caso in cui le prestazioni ineriscano attività soggetto all'obbligo di iscrizione alla *white-list*, il subappaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante la perdita dell'iscrizione alla
895 *white-list* e anagrafe antimafia. La stazione appaltante svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale

presupposto.

9. Il subappaltatore, in applicazione di quanto prescritto dalla misura C_66
900 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e
trasparenza" del Comune di Venezia, è obbligato a comunicare
tempestivamente, per il tramite dell'appaltatore, la perdita della
qualificazione posseduta per l'esecuzione del subappalto.

10. Fermi restando i limiti e i requisiti prescritti dalla normativa vigente in
905 materia di distacco di cui al d.lgs. n. 273 del 2003 s.m.i., l'utilizzo di
personale distaccato per l'esecuzione del contratto deve essere
previamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore indica,
altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla
sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e
910 all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
L'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata
preventivamente all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs.
n. 159 del 2011 s.m.i. a carico della società distaccante, ove ne ricorrano i
presupposti di legge. Il Committente, entro il termine di 20 giorni
915 dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, può negare
l'autorizzazione. L'impresa subappaltatrice che utilizza personale in distacco
rende, altresì, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione
necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere dal supporto
dell'impresa distaccante.

920 **Articolo 21. Garanzia definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia

fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data
rilasciata dalla società, agenzia/filiale di, per
925 l'importo di €= (diconsi Euro/....), pari al 5% (diconsi cin-
que per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

930 3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma
8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al
d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

935 **Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'appalta-
tore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
940 attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità
al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui
al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in
945 data e avente decorrenza dalle ore del e scadenza,
a seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società..... agen-
zia di per un massimale di €= (diconsi Euro/...).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società..... agenzia di per un massimale di €= (diconsi Euro/...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la

deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

975 4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

980 **Articolo 24. Trattamento dei dati personali.**

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione
985 del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o
990 illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

995

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;

- la determinazione dirigenziale n. del

- [***Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese:*** l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ in data _____ al n. _____;].

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 12-bis;
- l'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- l'elenco prezzi unitari;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
 - il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025;
 - gli elaborati tecnici e grafici progettuali;
- 1025 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;
 - le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

- 1030 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.
- 1035 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
- 1040 Il presente contratto, che consta di n. ... pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.
- Letto, confermato e sottoscritto.
- Venezia,
- 1045 Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

Il Dirigente

arch./ing./dott. _____

1050 *(firmato digitalmente)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra, quale legale rappresentante della società, dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

1055 Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.

lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale

1060 *del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*